



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2022001070 del 17/06/2022

Adozione

Dirigente del Settore: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque
dall'inquinamento**

Responsabile del Servizio: **Paolo Caruso**

Oggetto

Autorizzazione definitiva allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di Santa Domenica Talao sito in località Santo Todaro. Corpo idrico ricettore "Torrente Gafaro". L.R. n°10/97 e D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- gli artt. 14 e ss. della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., disciplinano i procedimenti amministrativi riferiti al rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive, in ordine agli scarichi derivanti da impianti di depurazioni di natura pubblica;

Avuto riguardo:

delle determinazioni della comunicazione ARPACal, di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020, con la quale rappresentava l'impossibilità "...di eseguire campionamenti con le modalità richieste dalla Tab. 1 (all'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.) in quanto non dotata di strumentazione adeguata e pertanto..." in difficoltà "...ad esprimere giudizi di conformità ai valori..." della medesima Tabella;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., su istanza di parte, è stata rilasciata l'Autorizzazione Provvisoria allo scarico, nel corpo recettore denominato Torrente Gafaro, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Santo Todaro del Comune di Santa Domenica Talao, giusta Determina Dirigenziale n. 2019001839 del 05/11/2019, individuando quale titolare del medesimo provvedimento il Sig. Alfredo Giuseppe Lucchesi in qualità di Sindaco pro-tempore del medesimo Comune;
- per come espressamente indicato al punto 2 delle prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento di cui al punto precedente, il Comune di Santa Domenica Talao, con propria nota n. 3884 del 13/11/2019, comunicava l'apertura dello scarico a decorrere dalla data 13/11/2019, allegando contestualmente la comunicazione comunale trasmessa ad ARPACal, di cui alla nota 3810 del 07/11/2019, con la quale il medesimo Comune richiedeva all'Agenzia l'effettuazione delle prescritte analisi unitamente alla documentazione amministrativa riferita all'impegno di spesa per l'esecuzione delle stesse;
- in data 18/08/2020 verificato il rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Provvisoria sopramenzionata, su specifica istanza Comunale, giusta nota n. 2462 del 03/08/2020, a causa del mancato campionamento ArpaCal, la validità del provvedimento provinciale n. 2019001839 del 05/11/2019 è stata prorogata, giusta Determina Dirigenziale n. 2020001286, per un periodo necessario affinché "...l'ArpaCAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza- inoltri a questo Settore i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche dalle quali evincere il rispetto dei limiti imposti dalla Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..." ;
- il Comune di Santa Domenica Talao ha continuato ad effettuare, in regime di autocontrollo, le analisi prescritte al punto 1. del provvedimento provinciale sopramenzionato, con specifico riferimento, tra le altre, alle più recenti certificazioni analitiche di cui ai Rapporti di Prova n. 1.252_21, 6.261_21, 2.281_21, 9.302_21, 10.314_21, 9.323_21, 1.335_21, 17.334_21, 15.351_21, 2.8_22, 3.8_22 e 26.49_22;
- dall'esame delle certificazioni analitiche di cui sopra è stato possibile evincere il rispetto dei limiti tabellari imposti dalla normativa vigente;
- i contenuti della nota ARPACal, prot. 41200, trasmessa mezzo PEC a questo Ufficio in data 15/12/2021, con la quale l'Agenzia comunicava, "...in riferimento alle attività di controllo sui depuratori..." , a seguito del "...perdurare delle operazioni di sistemazione del laboratorio chimico..." , la propria impossibilità, ad oggi, di "...eseguire i campionamenti...imposti dalla

normativa vigente...";

- i contenuti del conseguente provvedimento provinciale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2022000013 del 04/01/2022, avente ad oggetto *"Modifica provvisoria in materia di controlli di tutte le Determinazioni Dirigenziali adottate dalla Provincia di Cosenza, ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. e/o del DPR 59/2013, aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scarico, pubblico o privato, di acque reflue di qualsivoglia natura, recapitante in corpi idrici superficiali, suolo o mare"* ;
- le determinazioni contenute nel provvedimento provinciale di cui al punto precedente, ovvero il provvedimento contenente le Modifiche provvisorie in materia di controlli ambientali per le autorizzazioni allo scarico, devono intendersi vevoli e applicabili, almeno fino al mese di Marzo 2022, anche alla Determinazioni Dirigenziali n. 2019001839 del 05/11/2019 e n. 2020001286 del 18/08/2020;

Verificata:

la completezza della documentazione tecnica ed amministrativa in atti e il rispetto di tutto quanto previsto nelle Determinazioni Dirigenziali n. 2019001839 del 05/11/2019 e n. 2020001286 del 18/08/2020 ;

Considerato altresì:

che in data 28/10/2019 personale di questo Settore ha eseguito sopralluogo propedeutico al rilascio del provvedimento di autorizzazione provvisoria non riscontrando motivi ostativi al rilascio dello stesso;

Preso atto che:

della documentazione agli atti si evince la sussistenza delle condizioni tecniche e amministrative per concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo e procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;

Tutto ciò premesso;

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10 e ss. mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

DETERMINA

di autorizzare in via definitiva, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., lo scarico delle

acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione del Comune di Santa Domenica Talao, a servizio di una popolazione complessiva pari a 1300 a.e., ubicato in località Santo Todaro nel medesimo Comune, nel corpo idrico ricettore denominato Torrente Gafaro nel punto avente le seguenti coordinate N. 4407116 ed E. 2591974, ai sensi dell'art.124 della D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.e della L.R.10/97 e ss. mm. ed ii, indicando quale titolare della presente autorizzazione, il Sig. Alfredo Giuseppe Lucchesi, nato a Santa Domenica Talao (Cs), il 30/07/1959 e ivi residente alla via Canale n. 12, in qualità di sindaco pro tempore del Comune di Santa Domenica Talao;

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

PRESCRIZIONI

1. La presente autorizzazione è valida per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data del suo rilascio ed il titolare ne deve chiedere il rinnovo secondo le modalità previste dall'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.
2. Dovranno essere eseguiti, su richiesta del titolare, 12 (dodici) campionamenti per il primo anno e 4 (quattro) per gli anni successivi, purchè lo scarico sia conforme, di cui 1 (uno), per ogni anno, effettuato da ARPACal, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 3 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. Relativamente al solo campionamento effettuato da ARPACal, con riferimento alle determinazioni contenute nella comunicazione di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020 citata in premessa, lo stesso dovrà verificare il rispetto dei limiti imposti dalla sola Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii. Qualora uno dei campioni non risulti conforme, nell'anno successivo dovranno essere prelevati nuovamente 12 campioni. Le risultanze dei suddetti campionamenti dovranno essere trasmesse a questo Settore.
3. Il titolare della presente determinazione dovrà trasmettere annualmente a questo Ente, copia della richiesta inoltrata all'A.R.P.A.Cal, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche previste nel punto 2;
4. I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire lo scarico con acque di raffreddamento o di lavaggio così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii.;
5. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate;
6. Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione delle acque in uscita dall'impianto così come previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii. Si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli;
7. Il titolare sarà tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;
8. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente a questo Settore della Provincia di Cosenza ed all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
9. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate alla Provincia ed all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento;
10. In caso di anomalie funzionali dell'impianto venga previsto, in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo

depurativo, anche di tipo temporaneo, tale da evitare lo scarico diretto delle acque reflue in ingresso, al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato;

11. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata alla Provincia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza;
12. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico autorizzato con il presente provvedimento, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n°152/06 e ss. mm. ed ii.;
13. Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (*cinque*) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta dell'Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque reflue, fanghi e rifiuti liquidi;
14. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue, così come definito dall'art. 183, comma 1 lett. b, del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.mm. ed ii. è tenuto inoltre a provvedere alla registrazione ed allo smaltimento dei medesimi nel rispetto dell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte IV del medesimo Decreto;
15. La presente determinazione dirigenziale non esonera il titolare della medesima dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, visti, assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
16. Dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dal Regione Calabria - Dipartimento 6 Settore Gestione Demanio Demanio Idrico - prot. N. 349231 del 09/10/2019.
17. La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
18. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
19. Eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità anche penale dei progettisti, ed inficiano la validità della presente Autorizzazione.
20. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione Dirigenziale si rimanda a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento;
21. Ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., lo scarico potrà essere mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di scarichi, fino all'adozione di un eventuale nuovo provvedimento qualora la domanda di rinnovo sarà tempestivamente presentata.
22. Qualora ricorrano le condizioni temporali in cui il corpo idrico recettore presenti le caratteristiche previste dall'art. 124, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., le analisi chimico-fisico-batteriologiche prescritte ai punti precedenti dovranno essere effettuate, con la medesima cadenza, al fine di verificare il rispetto dei limiti tabellari previsti dalla Tab. 4

dell'Allegato 5 alla parte III del medesimo Decreto.

SI RISERVA

- di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.
- Sono fatti salvi specifici e motivati intenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente Atto può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica;

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente con sede in Piazza XV Marzo - Cosenza;

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza e, contestualmente verrà pubblicata nell'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza;

la presente Determina verrà inviata in originale al Sindaco pro-tempore del Comune di Santa Domenica Talao e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia a:

- ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;
- REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio.

Cosenza, 17/06/2022

**Il Dirigente
Avv. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.